



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

Sezione Civile

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore **RG. P.U. N. 56-1/2024**

Il giudice designato ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento di omologazione del piano ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 ccii
proposto da con ricorso da

CHIOVINI ALESSANDRA, C.F. CHVLSN79S57F952Y, nata a Novara (NO) il 17.11.1979 e
residente in [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Nannini (C.F.
NNNSFN77M30F205K), con Studio in Milano, Via Tiraboschi n. 8, pec
stefano.nannini@milano.pecavvocati.it, giusta procura;

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii., il decreto di
apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii., depositato in data 27 febbraio
2025 per via telematica;

considerato che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e
privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella
percentuale del 11-18% del valore nominale dei loro crediti, a seconda del prezzo di vendita degli
immobili di proprietà della ricorrente, di cui si richiede l'immediata regolarizzazione catastale per
attestare la continuità delle trascrizioni;

presa visione anche della dichiarazione dell'OCC nella relazione particolareggiata, secondo cui
*"Considerato che l'attivo patrimoniale messo a disposizione dalla debitrice consentirebbe l'integrale
soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio, a parere dello scrivente Gestore risulterebbe
comunque rispettata la prescrizione del comma 4 dell'art. 67 del C.C.I.I. che testualmente prevede:
"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti
non integralmente, allorché' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto
riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come*

attestato dall'OCC".

Considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, come da ricevuta di consegna delle PEC a tutti i creditori in data 28 febbraio 2025;

Rilevato che:

- con deposito telematico in data 24 marzo 2025, l'OCC dott. Fabrizio Colombo ha attestato che un solo creditore, M.T. S.p.A., ha precisato il proprio credito, non osservando alcunché circa il piano di ristrutturazione proposto. A fronte della precisazione del credito (*"Euro 6.654,53 in luogo degli originari Euro 5.377,05 a titolo di sanzioni amministrative per violazione Codice delle Strada"*), l'OCC ha attestato che la ricorrente ha dichiarato *"la propria volontà e disponibilità ad integrare la somma messa a servizio del piano del consumatore con l'ulteriore importo di € 230,00 (pari al 18% del maggior credito enunciato da M.T. S.p.A. da considerarsi chirografario), al fine di mantenere invariate le percentuali di soddisfo dei creditori e non dover modificare il piano proposto"*.

Il piano veniva quindi così modificato dall'OCC prevedendo:

- (i) *14 "mensilità" annuali pari ad € 100,00, ad eccezione per la prima mensilità pari ad € 330,00, per una liquidità complessiva di € 7.230,00;*
- (ii) *un importo derivante dalla vendita dei fabbricati così stimabile:*

Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Consistenza	Valore min
10	864	1	A/2	75 mq	30.750,00 €
10	864	2	C/2	16 mq	5.600,00 €
				totale	36.350,00 €

- (iii) *un importo derivante dalla vendita dei terreni così stimabile:*

Foglio	Particella	Tipo	Consistenza	Valore min
10	101	semintivo	0,011 ha	186,00 €
20	67	risaia	0,209 ha	6.145,00 €
			totale	6.331,00 €

A fronte di un credito chirografario pari a euro 105.681,11, del credito in prededuzione pari a euro 14.369,32 e del credito in privilegio pari a euro 14.369,32;

- con deposito telematico in data 17 aprile 2025, l'OCC riferiva che la società IFIS NPL 2021-SPV S.r.l., non inclusa tra i creditori nel piano presentato, precisava il proprio credito, sia pure in ritardo rispetto ai termini indicati nel decreto di ammissione, cosicché l'ammontare

complessivo dei crediti chirografari aumentava “ad Euro 128.072,08 a fronte del precedente importo di Euro 105.681,11”. L'OCC comunque conferma le percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari già indicata, così dichiarando: “anche tenendo conto del nuovo passivo maggiorato, lo scrivente gestore ritiene comunque di confermare, in base all'attivo messo a disposizione dall'istante e alla valutazione prudentiale adottata in sede di ricorso in ordine ai probabili importi generati dalla vendita dei beni immobili della sig.ra Chiovini, la percentuale di soddisfazione e le tempistiche di pagamento del ceto chirografario”.

Considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70, sicchè non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concordata, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da CHIOVINI ALESSANDRA (C.F. CHVLSN79S57F952Y), nata a Novara (NO) il 17.11.1979 e residente in

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, dott. Fabrizio Colombo, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;

dispone la pubblicazione immediata, e comunque entro quarantotto ore dal deposito, della presente sentenza in apposita area del sito internet del Tribunale di Novara a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente, oscurando ove possibile eventuali dati sensibili e/o che involgono il diritto alla riservatezza di terzi estranei;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte ricorrente, nonché al Gestore della crisi, anche a mezzo PEC.

Novara, 7 gennaio 2026

Il Giudice Designato
Dott.ssa Rossella Incardona